CAMERA DEI DEPUTATI N. 3347

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANNELLA, ASCIERTO

Istituzione del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria

Presentata il 4 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 15 dicembre 1990, n. 395 – legge di riforma dell'Amministrazione penitenziaria – ha sciolto il Corpo degli agenti di custodia ed istituito il Corpo di polizia penitenziaria, cui sono transitati gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia.

Tra le tante lacune della predetta legge vi è quella di non aver creato i ruoli direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, la cui qualifica apicale, in origine, fu quella di ispettore capo.

È stata più volte evidenziata, in numerosi interventi parlamentari e in altrettanto numerose proposte di legge, la necessità di istituire i predetti ruoli, poiché sono impensabili la corretta organizzazione e gestione di un Corpo di polizia di circa 50 mila unità, con compiti e funzioni così complesse, senza la presenza nei ruoli di funzionari e dirigenti altamente qualificati.

La legge 28 luglio 1999, n. 266, ha cercato di porre rimedio a questo vuoto legislativo prevedendo una apposita delega al Governo, senza però cogliere a pieno le reali esigenze del Corpo e senza giungere ad una riorganizzazione organica e funzionale alle esigenze del Corpo stesso.

La suddetta legge delega – risentendo di influenze ideologiche e culturali in quel momento dominanti in Parlamento – e il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, emanato in attuazione, hanno creato il

ruolo direttivo, senza però giungere alla istituzione di un ruolo dirigenziale autonomo e svincolato da quello amministrativo.

Inoltre i suddetti provvedimenti hanno finito per creare sperequazioni tra i due ruoli direttivi: quello ordinario e quello speciale, avendo precluso ai commissari del ruolo speciale, muniti del diploma di laurea, l'accesso alla dirigenza.

La presente proposta di legge si prefigge di armonizzare, attraverso la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, la carriera direttiva del Corpo di polizia penitenziaria, che, in analogia con la Polizia di Stato, dovrà articolarsi nelle seguenti qualifiche:

a) commissario;

b) commissario capo;

c) commissario coordinatore sostituto dirigente.

Inoltre, si prefigge di istituire il ruolo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche:

a) primo dirigente;

b) dirigente superiore;

c) dirigente generale.

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, almeno per i prossimi quattro o cinque anni, poiché allo stato attuale non ci sono appartenenti ai ruoli direttivi che potrebbero accedere all'istituendo ruolo dirigenziale.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del ruolo dirigenziale e la delega al Governo per la disciplina dell'accesso al ruolo.

L'articolo 2 prevede la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti l'armonizzazione degli attuali ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il ruolo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per disciplinare le modalità di accesso al ruolo dirigenziale istituito ai sensi del comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il 50 per cento dei posti deve essere riservato agli appartenenti al ruolo direttivo speciale, in possesso del diploma di laurea;

b) il ruolo dirigenziale deve essere articolato nelle seguenti qualifiche:

1) primo dirigente;

2) dirigente superiore;

3) dirigente generale.

ART. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l'armonizzazione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo i princìpi e criteri direttivi desumibili dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, e prevedendo, in particolare, che i ruoli direttivi siano articolati nelle seguenti qualifiche:

a) commissario;

b) commissario capo;

c) commissario coordinatore sostituto dirigente.

ART. 3.

1. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è abrogata.

€ 0,30

14PDL0081730